



**Comitato di Monitoraggio regionale del  
Complemento di Sviluppo Rurale  
della Campania  
del Piano Strategico PAC 2023/2027**  
*Art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115*

**Regolamento Interno**  
**Edizione 1.0**



## Status Documento

### Identificazione

<b>File</b>	REGOLAMENTO INTERNO CdMr Edizione 1.0 DICEMBRE 2023		
<b>Edizione</b>	1		
<b>Titolo</b>	Regolamento Interno del Comitato di Monitoraggio regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania		
<b>N. Pagine</b>	16		
<b>Diffusione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Riservata</i>	<input type="checkbox"/> <i>Interna</i>	<input type="checkbox"/> <i>Pubblica</i>
<b>Status</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>In lavorazione</i>	<input type="checkbox"/> <i>Interna</i>	<input type="checkbox"/> <i>Pubblicato</i>

### Approvazioni

Azione	Struttura
<b>Redatto</b>	Staff 500791
<b>Approvato</b>	
<b>Emesso</b>	

### Controllo delle modifiche

Edizione	Motivo della revisione	Data di riferimento
1		



<i>Art. 1 - (Oggetto del Regolamento)</i> .....	4
<i>Art. 2 - (Composizione)</i> .....	6
<i>Art. 3 - (Compiti)</i> .....	9
<i>Art. 4 - (Riunioni e ordine del giorno)</i> .....	10
<i>Art. 5 - (Decisioni)</i> .....	11
<i>Art. 6 - (Verbali)</i> .....	11
<i>Art. 7 - (Consultazione per iscritto)</i> .....	12
<i>Art. 8 - (Segreteria tecnica)</i> .....	12
<i>Art. 9 - (Trasmissione della documentazione)</i> .....	13
<i>Art. 10 - (Trasparenza e comunicazione)</i> .....	14
<i>Art. 11 - (Validità del regolamento)</i> .....	14
<i>Art. 12 - (Conflitto di interesse)</i> .....	14
<i>Art. 13 - (Protezione dei dati, riservatezza)</i> .....	15
<i>Art. 14 - (Disposizioni finali)</i> .....	16



### *Art. 1 - (Oggetto del Regolamento)*

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Monitoraggio regionale del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania, in seguito Comitato, in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- b) il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c) Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e SIE”;
- d) Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale CCI 2023IT06AFSP00;
- e) Delibera di Giunta regionale n. 715 del 20/12/2022 di *presa d’atto dell’approvazione del Piano Strategico della PAC 2023/2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e da FEASR – da parte della Commissione Europea;*



- f) Decreto Dirigenziale n. 33 del 31/01/2023 di *approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico PAC 2023/2027 della Regione Campania;*
- g) Delibera di Giunta regionale n. 93 del 28/02/2023 di *costituzione del Comitato di Monitoraggio regionale del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania - Art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;*
- h) Decreto Dirigenziale n. 132 del 21/03/2023 di *costituzione della Segreteria Tecnica del Comitato di Monitoraggio regionale del Completamento per lo Sviluppo Rurale del PS PAC 2023/2027 della regione Campania;*
- i) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 25/05/2023 recante *Art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Comitato di Monitoraggio regionale del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania – Nomina componenti.*



## *Art. 2 - (Composizione)*

1. Il Comitato, istituito con DPGR n. 55 del 25/05/2023, è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, ed in sua assenza dall'Assessore competente per materia e in assenza dell'Assessore dal Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (50-07). La direzione del Comitato è assicurata dall'Autorità di Gestione regionale (AdGR).
2. Il Comitato è così composto:

### Partenariato istituzionale

- un rappresentante della Commissione europea - DG Agri, con funzioni consultive
- Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (50-07), per l'Autorità di Gestione regionale;
- il responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Campania o suo delegato;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE+;
- un rappresentante della Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione PSC";
- un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle foreste - Direzione generale Sviluppo Rurale;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente ed ella Sicurezza Energetica;
- un rappresentante dell'Organismo Pagatore;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE;
- un rappresentante della Direzione difesa del suolo ed ecosistema (50-06);



- un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania;
- la consigliera di parità della Campania;
- i rappresentanti delle Autonomie Locali: UNCEM, UPI, Città Metropolitana, ANCI;
- un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale della Campania;
- un rappresentante delle Università campane;
- un rappresentante del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

*Partenariato socio-economico:*

- un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori;
- un rappresentante della Coldiretti;
- un rappresentante della Confagricoltura;
- un rappresentante della Copagri;
- un rappresentante unitario delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo;
- un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL);
- un rappresentante unitario delle associazioni di consumatori;
- un rappresentante unitario delle Associazioni Ambientaliste;
- un rappresentante della Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali - FODAF – Campania;
- un rappresentante dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Campania
- un rappresentante dei Collegi Provinciali Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
- un rappresentante degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campania
- un rappresentante di Confindustria



- un rappresentante di Confartigianato;
  - un rappresentante di Confcommercio;
  - un rappresentante di Unioncamere;
  - un rappresentante della Associazione Bancaria Italiana- ABI;
  - un rappresentante unitario delle associazioni del comparto dell'agricoltura biologica;
  - un rappresentante unitario delle federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità;
  - un rappresentante del FORUM del terzo Settore della Campania;
  - un rappresentante unitario delle associazioni che gestiscono terreni confiscati alle mafie.
3. Ciascun rappresentante effettivo, nel caso di impossibilità a partecipare ai lavori del Comitato, può essere sostituito da un supplente, qualora designato, dalla stessa amministrazione, istituzione, categoria o gruppo di appartenenza. Tale designazione deve essere comunicata alla Segreteria del Comitato entro due giorni dalla data di svolgimento della seduta.
  4. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta motivata del Presidente del Comitato medesimo.
  5. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti senza diritto di voto, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed associazioni, esperti in relazione a specifiche materie di competenza del programma.
  6. Non sono previsti compensi in rimborso a carico della Regione per la partecipazione al Comitato.
  7. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico attraverso la modalità indicata all'art. 10 relativo agli obblighi e procedure di trasparenza e comunicazione.





### *Art. 3 - (Compiti)*

1. Il Comitato di Monitoraggio, in sede di prima riunione, stabilisce il proprio Regolamento interno e lo adotta (paragrafo 1 art. 124 Reg (UE) 2021/2115).
2. Il Comitato di Monitoraggio assolve i compiti indicati dall'art. 124 del Reg (UE) 2021/2115.
3. In particolare, il Comitato esamina:
  - a) I progressi compiuti nell'attuazione degli interventi definiti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
  - b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione degli interventi definiti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale del piano strategico PAC 2023-2027 e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
  - c) gli elementi della Valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento per gli interventi di pertinenza regionale che prevedono il ricorso a strumenti finanziari;
  - d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati per gli elementi del Piano di Valutazione attinenti ad interventi regionali e la cui attuazione è attribuita all'AdGr;
  - e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione degli interventi definiti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027;



- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità per gli elementi del Piano di Comunicazione del PSP attinenti ad interventi regionali e la cui attuazione è attribuita all'AdGr;
- g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso, per gli interventi definiti nel Complemento.

Il Comitato di Monitoraggio regionale fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni degli interventi definiti nel Complemento. Tale parere è conclusivo e auto consistente, in quanto determina l'utilizzabilità di metodologia e criteri di selezione senza necessità di un ulteriore parere del Comitato di Monitoraggio Nazionale;
- b) eventuali proposte dell'Autorità di gestione regionale per la modifica del piano strategico della PAC. In questo caso, il parere positivo del Comitato di Monitoraggio regionale determina la trasmissibilità della proposta di modifica all'AdG Nazionale ma non l'automatico recepimento della proposta da parte di quest'ultima nell'ambito della domanda di modifica;
- c) ogni elemento che il PSN PAC o il CSR demandano al parere del Comitato di monitoraggio regionale.

#### ***Art. 4 - (Riunioni e ordine del giorno)***

1. Il Comitato di Monitoraggio regionale, convocato su iniziativa del Presidente anche a seguito di richiesta motivata della maggioranza dei componenti effettivi, si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni volta si renda necessario. Le riunioni si tengono presso gli uffici della Regione Campania o in altra sede indicata all'atto della convocazione o in modalità videoconferenza.
2. La convocazione, l'ordine del giorno e i documenti relativi agli argomenti da trattare sono trasmessi via posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.



3. In caso di urgenza l’Autorità di Gestione regionale può sottoporre all’attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all’ordine del giorno. I componenti del Comitato possono chiedere, entro cinque giorni dal ricevimento dell’ordine del giorno provvisorio, l’inserimento di temi da discutere debitamente motivati.
4. Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché ciascun componente riceva la comunicazione almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
5. Ciascun membro del Comitato di Monitoraggio regionale ha diritto di voto (paragrafo 2, art 124 reg 2021/2115).
6. Il Comitato si intende validamente costituito se almeno un terzo dei membri effettivi o loro sostituti con diritto di voto sono presenti ai lavori o video collegati.
7. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente effettivo, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l’esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
8. Le sedute del Comitato possono essere precedute da riunioni tecniche preparatorie cui possono essere invitati a partecipare i rappresentanti della Commissione, del MASAF, dell’Organismo pagatore, dell’Amministrazione regionale della Campania oltre a membri non permanenti o esperti e tecnici esterni.

#### ***Art 5 - (Decisioni)***

1. Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali è prevista espressa approvazione sono validamente assunte a maggioranza dei membri presenti.

#### ***Art. 6 - (Verbali)***



1. Il verbale della seduta del Comitato è inviato ai componenti via posta elettronica, entro trenta giorni lavorativi dal giorno della seduta. Il verbale dovrà contenere l'indicazione della sede, della data, dell'orario di inizio e di termine della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, la descrizione delle decisioni assunte, nonché le osservazioni e le proposte dei soggetti che partecipano alle riunioni.
2. Il verbale di seduta si intende approvato qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano state formulate osservazioni da parte dei presenti alla seduta. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale contenente le modifiche e lo stesso si considera approvato trascorsi ulteriori dieci giorni.

#### *Art. 7 - (Consultazione per iscritto)*

1. In caso di necessità, l'Autorità di Gestione regionale può trattare le questioni urgenti consultando i componenti del Comitato con procedura scritta. I documenti da sottoporre all'esame mediante tale procedura sono trasmessi per posta elettronica o resi disponibili sul sito dedicato. Sui documenti inviati, i membri del Comitato possono esprimere il loro parere per iscritto entro **dieci giorni** lavorativi dalla trasmissione dei documenti. La proposta risulta accettata in assenza di obiezioni entro tale termine. In caso di osservazioni pervenute, l'AdGr provvede a raccogliere e catalogare le proposte, a fornire una controdeduzione per ciascuna di esse e a dare comunicazione delle decisioni assunte. Terminata la consultazione scritta, l'Autorità di Gestione regionale informa i componenti del Comitato circa l'esito della consultazione.
2. In particolari circostanze, supportate da giustificati motivi, può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza secondo la quale i membri del Comitato potranno esprimere il loro parere entro un termine di **cinque giorni** lavorativi.

#### *Art. 8 - (Segreteria tecnica)*

1. Al fine di assicurare idoneo supporto al Comitato è istituita presso l'Autorità di Gestione regionale la Segreteria Tecnica del Comitato.



2. La Segreteria Tecnica supporta l'Autorità di Gestione regionale:
  - a) nell'organizzazione delle riunioni del Comitato;
  - b) nell'assicurare la comunicazione tra i componenti del Comitato e di questo con l'esterno;
  - c) nella redazione della documentazione per i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno e del verbale delle relative riunioni;
  - d) in tutte le attività connesse per il buon funzionamento del Comitato
3. Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni nazionali, della disponibilità finanziaria dell'intervento Assistenza Tecnica del CSR 2023/2027.

#### *Art. 9 - (Trasmissione della documentazione)*

1. La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o da questi trasmessa alla Segreteria di cui all'art. 7, è inoltrata tramite posta elettronica.
2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
3. La Segreteria Tecnica dispone del seguente indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuale documentazione:  
[segreteria.cdm.csr@regione.campania.it](mailto:segreteria.cdm.csr@regione.campania.it);

#### *Art. 13 - Gruppi di lavoro*

1. Il Comitato di Monitoraggio regionale può istituire gruppi di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.
2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.



### ***Art. 10 - (Trasparenza e comunicazione)***

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.
2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni approvati e tutti i documenti sottoposti al Comitato (incluso le osservazioni dei singoli componenti e le decisioni in esito delle procedure di consultazione per iscritto) sono resi disponibili per la consultazione sia nel sito web della Regione Campania a cura della Segreteria Tecnica e del responsabile della comunicazione del Complemento, sia attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.
3. L'Autorità di Gestione regionale sottopone periodicamente al Comitato di Monitoraggio una informativa sulle attività di comunicazione realizzate, corredata dei prodotti dimostrativi diffusi.

### ***Art. 11 - (Validità del regolamento)***

1. Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato su proposta del Presidente.

### ***Art. 12 - (Conflitto di interesse)***

Per conflitto d'interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un soggetto (componente il Comitato) ed altri soggetti, relazione attraverso cui si persegue un interesse secondario o privato, condizionante gli atti riguardanti il primario interesse proprio del Comitato.

Situazioni di conflitto di interessi, si presentano:

- in tutti i casi in cui sussiste il rischio che il soggetto si avvalga della propria posizione all'interno del Comitato per favorire, a pregiudizio dello stesso o di altri, un soggetto esterno verso il quale è in qualche modo interessato;
- in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del soggetto nell'assumere decisioni o nell'esprimere voti.

In caso di conflitto di interessi il Comitato deve attenersi alle seguenti regole:



- a) i componenti del comitato devono segnalare con tempestività ogni situazione di conflitto d'interessi, anche se potenziale, dichiarando i temi oggetto del conflitto, astenendosi dal formulare pareri e valutazioni in merito;
- b) i componenti del comitato devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di soggetti, organizzazioni, enti, associazioni, comitati, società con i quali abbia rapporti. Il soggetto dovrà comunque astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; il Comitato è chiamato a decidere/prendere atto sul reale o potenziale conflitto d'interessi. La decisione/presa d'atto è verbalizzata;
- c) dichiarato e verbalizzato agli atti il conflitto d'interesse, il componente si astiene dal partecipare all'adozione dell'atto che lo vede coinvolto;
- d) qualora, successivamente all'adozione degli atti del Comitato, emerga un conflitto d'interessi significativamente rilevante riguardo agli atti adottati, ma non dichiarato, il Comitato chiede la sostituzione del componente in conflitto d'interesse e ne chiede la sostituzione al soggetto designante;
- e) per i dipendenti regionali componenti del Comitato, è richiamato il “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania” cui è fatto rinvio;
- f) per ogni altro componente si richiama il Codice di comportamento approvato dall'ente o struttura di appartenenza, ove esistente e attinente, da depositare agli atti del Comitato, cui è fatto rinvio.

### ***Art. 13 - (Protezione dei dati, riservatezza)***

I membri del Comitato, diversi dall'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma, coinvolti nella preparazione degli inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione del Programma, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014, devono essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

I membri del Comitato sono tenuti a:

- osservare quanto previsto dal Reg. (Ue) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- rispettare, in particolare, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza od in possesso, a non divulgarli in alcun modo, né a farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, fatto salvo all'interno dell'ente/organizzazione che il membro del Comitato rappresenta.



### *Art. 14 - (Disposizioni finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno valgono le norme:
  - a. del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
  - b. del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240/2014 del 7 gennaio 2014;
  - c. altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.
  - d. PSP versione vigente e relativi atti di esecuzione e attuazione